

CAMERA DEI DEPUTATI N. 361

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato LA RUSSA

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, in materia di omicidio e di lesioni personali conseguenti alla violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale

Presentata il 20 marzo 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge si vuole dare risposta alla crescente indignazione dei familiari delle vittime e dell’opinione pubblica, per il disprezzo della vita umana testimoniato dalla mancanza di effettività della pena in gran parte dei procedimenti giudiziari che riguardano gli omicidi colposi per violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale. Da una parte non è adeguatamente risarcito il bene leso o soppresso, dall’altra non viene svolta la funzione deterrente della pena.

In Italia i dati dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) relativi al 2011 hanno rilevato 205.638 sinistri, con una riduzione del 2,7 per cento rispetto all’anno precedente, che hanno causato 3.860 morti (–5,6 per cento) e 292.019 feriti (–3,5 per cento). I giovani tra i 20 e i 24 anni sono i più coinvolti, ma molto a rischio sono

anche i ragazzi tra i 15 e i 24 anni di età, che costituiscono il 27,5 per cento delle vittime di incidenti, mentre i bambini tra 0 e 9 anni costituiscono il 7,5 per cento.

Nello scorso decennio l’indice di mortalità sulle strade italiane è diminuito di quasi un punto percentuale (dal 2,70 per cento all’1,88 per cento) dimostrando che molto si è fatto sia sul piano della prevenzione sia su quello normativo.

Ciononostante, sulle nostre strade muoiono ancora in media 11 persone al giorno e ne vengono ferite 800.

I costi del fenomeno non sono solo umani ma si ripercuotono pesantemente anche sul nostro sistema sociale, con una spesa annua di circa 30 miliardi (corrispondenti al 2,6 per cento del PIL).

Da un’indagine dell’Istituto per gli studi sulla pubblica opinione (IPSO) promossa dalla Fondazione per la sicurezza stradale

ANIA, è emerso che « oltre il 70 per cento degli automobilisti dichiara di infrangere le regole pur essendo consapevole (lo ha dichiarato oltre l'80 per cento degli intervistati) dei rischi e delle conseguenze sociali ed economiche degli scontri stradali. Le infrazioni considerate più gravi sono quelle che possono recare danno agli altri, in particolare guidare in stato psicofisico alterato (76 per cento), passare con il semaforo rosso (60 per cento) e superare i limiti di velocità (52 per cento) ». C'è dunque la consapevolezza della possibilità concreta che il mancato rispetto delle regole stradali possa provocare tragici scontri. Nonostante ciò permane la tendenza delle persone a immedesimarsi nel colpevole per auto-assolversi in anticipo, in quanto è ampiamente diffusa l'inosservanza delle norme sulla circolazione stradale.

Bisogna allora superare questa tendenza attraverso il rafforzamento della legge che regola e punisce siffatti delitti, attraverso punizioni certe e corrispondenti in larga misura alle condanne pubblicizzate.

Colui che consapevolmente, con la sua condotta irresponsabile, provoca la morte di persone innocenti o lesioni invalidanti, deve subire una sanzione severa. Ciò al fine di stabilire una maggiore proporzione tra reato e pena e un minimo di deterrenza, possibile solo se le pene sono effettivamente applicate e scontate.

In Francia, ad esempio, gli scontri stradali sono socialmente considerati atti derivanti da una forma di violenza. È implicito che il corso naturale delle cose avrebbe avuto un diverso sviluppo se quella determinata regola non fosse stata violata producendo un evento intrusivo e lesivo, dunque violento, della libertà altrui. Ed è così che dobbiamo cominciare a considerare le migliaia di scontri stradali che avvengono ogni anno nel nostro Paese per inosservanza delle regole. Chiamarli incidenti anche quando gli scontri avvengono per inosservanza grave delle norme induce a spostare la responsabilità personale verso qualcosa che accade « senza che ce ne accorgiamo ».

Passare con il semaforo rosso, non rispettare uno *stop*, andare a 100 chilometri all'ora dove c'è il limite di 50 chilometri o mettersi alla guida in stato psico-fisico alterato sono atteggiamenti che non accadono per caso e che si portano dietro l'oggettiva e concreta possibilità di essere letali. Ecco perché è importante dare a questi fatti un nuovo nome. Non più solo « incidenti » ma reati che devono essere distinti da altre tipologie di omicidi colposi di diversa gravità, natura e impatto sociale.

Con la presente proposta di legge s'intende da una parte contribuire a modificare la percezione sociale del fenomeno e, dall'altra, s'intende colmare un vuoto che lascia migliaia di vittime senza giustizia e le loro famiglie sospese nel doppio limbo del lutto per la perdita di chi amavano e della scoperta scioccante che la vita spezzata dei loro cari è priva di valore per lo Stato. Come priva di valore è la perdita della libertà di movimento di chi, a causa di uno scontro stradale, subisce una lesione che lo costringe su una sedia a rotelle per tutta la vita. Nel 2011 in Italia i feriti sono stati 292.000, ventimila dei quali hanno riportato una disabilità permanente.

Si propone pertanto l'introduzione del reato specifico di « omicidio colposo conseguente alla violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale » (articolo 589-*bis* del codice penale) e del reato specifico di « lesioni colpose conseguenti alla violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale » (articolo 590-*ter* del codice penale) laddove si pongono in essere determinati e ben definiti comportamenti.

Si confida nell'urgente approvazione della presente proposta di legge, in ragione dell'impressionante numero di morti e di feriti nel nostro Paese, e delle richieste della Commissione europea e dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, che ha proclamato un nuovo decennio di iniziative per la sicurezza stradale (2011-2020) con lo scopo di ridurre ulteriormente il numero di decessi da incidenti stradali nel mondo.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

*(Introduzione dell'articolo 589-bis
del codice penale).*

1. Dopo l'articolo 589 del codice penale, è inserito il seguente:

« ART. 589-bis. — *(Omicidio colposo conseguente alla violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale).* — Chiunque, in violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da due anni e sei mesi a sette anni.

Si applica la reclusione da tre anni e sei mesi a dieci anni se il fatto è commesso da un soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da un soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti psicotrope.

La pena è aumentata:

1) se il fatto è commesso da un soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

2) se il fatto è commesso alla guida di un mezzo di trasporto la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 3,5 tonnellate;

3) se il fatto è commesso alla guida di un mezzo di trasporto non sottoposto a revisione ai sensi dell'articolo 80 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero privo dell'assicurazione obbligatoria sulla responsabilità civile verso terzi;

4) se il fatto è commesso con violazione delle seguenti norme del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285:

4.1) articolo 142, qualora risulti che la velocità del conducente sia superiore della metà rispetto al limite consentito sul tratto di strada;

4.2) articolo 146, comma 3;

4.3) articolo 189, comma 1;

5) se il fatto è commesso in danno di uno o più pedoni la cui condotta non sia concausa dell'evento.

Nel caso di morte di più persone ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni diciotto.

Per le ipotesi di cui ai commi secondo, terzo e quarto si osservano, ove applicabili, le disposizioni dell'articolo 322-ter ».

ART. 2.

(Modifiche all'articolo 589 del codice penale).

1. All'articolo 589 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: « sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle » sono soppresse;

b) il terzo comma è abrogato.

ART. 3.

(Istituzione dell'articolo 590-ter del codice penale).

1. Dopo l'articolo 590-bis del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 590-ter. — *(Lesioni colpose conseguenti alla violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale).* — Chiunque, in violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, ca-

giona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione da sei mesi ad un anno.

Si applica la reclusione da uno a tre anni se il fatto è commesso da un soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera *c*), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da un soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Se la lesione provocata dal conducente che si trovi in una delle condizioni indicate dal secondo comma è grave, la pena è della reclusione da due a quattro anni; se la lesione provocata dal conducente che si trovi in una delle condizioni indicate dal secondo comma è gravissima, la pena è della reclusione da tre a cinque anni.

La pena è aumentata:

1) se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera *b*), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

2) se il fatto è commesso alla guida di un mezzo di trasporto la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 3,5 tonnellate;

3) se il fatto è commesso alla guida di un mezzo di trasporto non sottoposto a revisione ai sensi dell'articolo 80 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero privo dell'assicurazione obbligatoria sulla responsabilità civile verso terzi;

4) se il fatto è commesso con violazione delle seguenti norme del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285:

4.1) articolo 142, qualora risulti che la velocità del conducente sia superiore della metà rispetto al limite consentito sul tratto di strada;

4.2) articolo 146, comma 3;

4.3) articolo 189, comma 1;

5) se il fatto è commesso in danno di uno o più pedoni la cui condotta non sia concausa dell'evento.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo.

Per le ipotesi di cui ai commi terzo, quarto e quinto si osservano, ove applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 322-ter.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel terzo comma, limitatamente ai fatti che abbiano determinato una lesione gravissima ».

ART. 4.

(Modifiche all'articolo 590 del codice penale).

1. Al terzo comma dell'articolo 590 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle » sono soppresse;

b) il secondo periodo è soppresso.

ART. 5.

(Modifica all'articolo 590-bis del codice penale).

1. All'articolo 590-bis del codice penale, le parole: « Quando ricorre la circostanza di cui all'articolo 589, terzo comma, ovvero quella di cui all'articolo 590, terzo comma, ultimo periodo, » sono sostituite dalle seguenti: « Nei casi previsti dall'articolo 58-bis e dall'articolo 590-ter ».

ART. 6.

(Modifiche all'articolo 416 del codice di procedura penale).

1. Al comma 2-bis dell'articolo 416 del codice di procedura penale, dopo le pa-

role: « di cui all'articolo 589, secondo comma, » sono inserite le seguenti: « ovvero per il reato di cui all'articolo 589-*bis* ».

ART. 7.

*(Modifica all'articolo 550
del codice di procedura penale).*

1. Al comma 2 dell'articolo 550 del codice di procedura penale è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *g-bis*) lesioni colpose conseguenti alla violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale di cui all'articolo 590-*ter* del codice penale ».

€ 1,00



17PDL0004080